

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N. 64:

Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.). IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

TITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1

Obiettivi

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, con legge 21 gennaio 1994, n. 61, istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, di seguito denominata A.R.T.A. o Agenzia, le modalità di coordinamento della stessa con la Regione, il sistema delle autonomie locali e con il Servizio Sanitario Regionale, allo scopo di assicurare la massima integrazione sia sul piano programmatico che tecnico-operativo.

Art. 2  
Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente

1. E' istituita l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, con sede in Pescara.

2. L'Agenzia è ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale e contabile, e di un proprio statuto approvato dalla Giunta Regionale. Opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge.

Art. 3  
Funzioni della Regione

1. La Giunta regionale emana direttive in materia ambientale e sanitario e provvede, in particolare a:

- a) definire gli obiettivi generali dell'attività di prevenzione, protezione e controllo ambientale;
- b) promuovere il più ampio concorso degli enti locali nella definizione degli obiettivi e nella programmazione dell'attività di prevenzione, protezione e controllo ambientale;
- c) emanare atti di indirizzo e coordinamento;
- d) promuovere la collaborazione con soggetti operanti nei settori della prevenzione, protezione e controllo ambientali.

2. La Regione, anche tramite l'A.R.T.A., persegue gli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale nel campo della protezione e dei controlli ambientali, assicurando ai soggetti titolari di compiti amministrativi in materia ambientale il supporto analitico e tecnico scientifico per l'esercizio degli stessi.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di consulenza e di supporto dell'A.R.T.A. all'azione delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Aziende U.S.L., dei parchi regionali e delle aree protette e delle Autorità di Bacino Regionali promuovendo l'integrazione, il coordinamento e l'omogeneità delle attività dei Servizi.

4. L'A.R.T.A., per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, può stabilire rapporti di collaborazione e consulenza con il personale impiegato nei servizi di assistenza tecnica e agricoltura.

Art. 4  
Funzioni della Provincia

1. Le Province espletano le funzioni amministrative di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per l'espletamento delle funzioni tecniche le Province si avvalgono dell'A.R.T.A. secondo i criteri stabiliti in base ad apposita convenzione.

Art. 5  
Compiti dell'Agenzia

1. L'A.R.T.A. contribuisce a svolgere le attività ed i compiti di cui all'art. 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito nella legge n. 61/1994, connessi all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente.

L'Agenzia provvede, in particolare a:

- a) promuovere, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, e, in particolare, con il sistema universitario della Regione, iniziative di ricerca, applicata sui componenti dell'ambiente, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio per l'ambiente e per l'uomo, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
- b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programma di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Regione Abruzzo;
- c) realizzare e gestire un Sistema Informativo Regionale sull'ambiente e sul Territorio (S.I.R.A.), ed in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici anche in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL ed in stretto collegamento con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA);
- d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale;
- e) erogare le prestazioni in materia di prevenzione e di controllo ambientale previste dalla presente legge e richieste dai Comuni, dalle Province, dalle aziende U.S.L. e da altre amministrazioni pubbliche, dai parchi ed Aree Naturali protette nonché Autorità di Bacino regionali e Consorzi acquedottistici e Consorzi di Bonifica per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;
- f) fornire, ove richiesto, agli Enti ed organi competenti pareri tecnici concernenti la tutela e il recupero dell'ambiente;
- g) realizzare campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica a fronte di accertate situazioni di particolare degrado o rischio;
- h) effettuare, anche attraverso mirate campagne di controllo ambientale, il controllo dei fattori fisici, geologici, chimici e biologici in materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualità dell'aria, delle acque e del suolo;
- i) attuare il monitoraggio dell'ambiente con le tecniche e le metodologie ritenute più opportune;
- j) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti che vanno comunicati sistematicamente da parte delle suddette autorità all'A.R.T.A.;
- k) svolgere compiti di verifica a supporto delle funzioni delle Aziende U.S.L. in materia di sicurezza, - ove questa, in quanto titolare di funzioni e competenze in merito, non ne abbia possibilità - prevenzione infortuni e igiene negli ambienti di lavoro, nonché prestazioni specialistiche della medesima materia;
- l) prestare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dai rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al DPR n. 175/1988 e successive modificazioni;
- m) effettuare controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni ionizzanti e non;
- n) svolgere funzioni di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali per le valutazioni di impatto e di compatibilità ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- o) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
- p) collaborare con altre strutture presenti nella Regione che si occupano delle elaborazioni meteorologiche, fino all'istituzione del Servizio Meteorologico regionale;

- q) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero; degli aspetti fitosanitari del verde pubblico e delle Aree Naturali Protette nonché dei prodotti agricoli esposti ad inquinamento;
- r) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenze ambientali, anche curando il collegamento telematico con banche dati specializzate;
- s) collaborare con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e partecipare a programmi comunitari e nazionali di ricerca e sviluppo in campo ambientale;
- t) mantenere rapporti tecnico-scientifici con Enti ed Istituti italiani ed esteri operanti in ambiti epidemiologici e/o di prevenzione sanitaria e ambientale;
- u) elaborare, promuovere e svolgere compiti, anche in supporto alle Aziende USL, finalizzati alla tutela della salute della popolazione in rapporto a fattori di rischio ambientale;
- v) passano all'Agenzia anche le funzioni inerenti le attività, già svolte, di laboratori deputati al controllo ufficiale dell'acqua destinata ad uso umano e si istituisce il Settore Qualità che per conto della Regione effettua le valutazioni ed i riconoscimenti di cui all'articolo 5 del D.Lgs 156 del 26.05.1997 e collabora, con compiti di supporto, alla verifica dei requisiti minimi per l'accreditamento se richiesto dei laboratori pubblici e privati di cui al DPR 14.01.1997.

2. La Regione si avvale dell'Agenzia per il supporto tecnico specialistico delle attività di competenza del Settore Sanità in materia di prevenzione, fatte salve le competenze della sanità pubblica veterinaria. L'Agenzia nell'ambito delle linee programmatiche fissate dalla Regione si coordina con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e le strutture tecnico-scientifiche regionali per quanto attiene alle problematiche di natura ambientale correlate ai fattori della salute.

3. L'Agenzia gestisce il sistema telematico di documentazione legislativa e tecnico-scientifica in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente.

4. L'Agenzia può fornire prestazioni a favore di privati purché le stesse non risultino incompatibili dal punto di vista dell'imparzialità che l'Agenzia è tenuta a garantire nell'esercizio dei compiti di istituto. L'Agenzia adotta pertanto modelli organizzativi atti a determinare la separazione tra i compiti di istituto e l'erogazione di prestazioni a favore dei privati.

5. L'Agenzia, per il conseguimento dei fini istituzionali in materia ambientale, può erogare servizi, anche in rapporto a progetti predisposti da Enti territoriali, che prevedono oneri a carico dell'utente. Art. 6

Competenze dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. in relazione alla presente legge

1. Restano attribuiti ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L., secondo l'articolazione in servizi di cui alla L.R. 25.10.1994, n. 72, le seguenti funzioni così come previste:

- art. 1 L.R. 14.8.81, n. 32 con esclusione dei punti 7 e 13 relativi alla tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento e al controllo sull'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti;
- artt. 21 e 22 L.R. 15.2.1980, n. 10 con esclusione del punto "e" dell'art. 21 relativo all'igiene dell'ambiente;
- art. 2 L.R. 14.8.1981, n. 33 con esclusione del punto 20 relativo alla protezione dell'ambiente in relazione a tutte le attività sottoposte a vigilanza veterinaria;
- art. 26 L.R. 15.2.1980, n. 10 con esclusione del punto "c" limitatamente alla protezione dell'ambiente nell'ambito delle funzioni di igiene delle produzioni animali.

2. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 496/93 convertito con legge 21.01.1994, n. 61, tutte le funzioni già assegnate ai Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.) dalla L.R. 01.07.1987, n. 37 e da altre normative rimangono attribuite all'A.R.T.A., fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 9, limitatamente alle lettere a), b), c) e d), e 10 della stessa L.R. 37/87, che sono attribuite alle Aziende U.S.L., unitamente a quelle relative agli alimenti di origine animale nelle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e somministrazione. Art. 7

Coordinamento tra A.R.T.A. e Aziende U.S.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

1. L'A.R.T.A. ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria.

2. Nei casi di cui al comma 1, la responsabilità del procedimento è imputata al soggetto che ha la competenza prevalente; l'altro soggetto vi concorre limitatamente agli aspetti di sua competenza.

3. In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la competenza è assegnata all'A.R.T.A. che si avvale dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. per acquisire i pareri igienico - sanitari previsti dalla normativa vigente.

4. Il riparto delle competenze e le modalità di collaborazione tra le strutture provinciali dell'A.R.T.A. e i Dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. avviene come riportato nella presente tabella:

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.R.T.A.

AZIENDE U.S.L.

Igiene e edilizia > Supporto tecnico e consulenza  
 Alimenti e acque potabili > Supporto tecnico-analitico  
 Tutela salute dei lavoratori > Supporto tecnico-analitico  
 Controlli impiantistici > Supporto tecnico-analitico  
 Inquinamento acustico ambienti confinati  
 (di lavoro) > Supporto tecnico-analitico  
 Parere igienico sanitario < Prevenzione e controllo  
 Ambientale (Aria, acqua, suolo e  
 sottosuolo, rifiuti)  
 Supporto igienico-sanitario ed  
 epidemiologico < Radioattività ambientale  
 Supporto epidemiologico < Rete laboristica (Ambiente e  
 di sanità pubblica)  
 Supporto igienico-sanitario < Grandi rischi industriali  
 Supporto igienico-sanitario ed  
 Epidemiologico < Inquinamento acustico e di  
 vita  
 < Inquinamento elettromagnetico

5. L'ARTA, ferme restando le rispettive competenze, si avvale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" con particolare riferimento ai compiti attribuiti a quest'ultimo dalle LL.RR. 27.8.82 n. 59; 10.8.94 n. 50 e 22.8.1984 n. 55, alle attività di laboratorio, alla gestione e alla medicina forense della fauna regionale protetta.

6. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo e coordinamento, può ulteriormente specificare il riparto delle competenze di cui agli artt. 5 e 6 nonché individuare modalità di collaborazione tra le strutture provinciali dell'A.R.T.A., i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale". Art. 8

Vigilanza e Controllo

1. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Consiglio Regionale.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) il programma annuale di attività;
- b) il bilancio di previsione annuale e poliennale e il conto consuntivo;
- c) le variazioni di bilancio;
- d) gli impegni di spesa poliennali;
- e) il regolamento e lo statuto;
- f) la pianta organica dell'A.R.T.A. e successive modificazioni che comportino aumenti di spesa.

A tal fine il Settore Ecologia predispose gli atti di controllo per l'esame della Giunta regionale secondo le disposizioni attuative per l'esercizio del controllo che saranno stabilite dalla stessa Giunta regionale. Art. 9

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori. Art. 10

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'A.R.T.A. del conseguimento degli obiettivi programmatici, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale. A tal fine al Direttore Generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'A.R.T.A. di cui è il legale rappresentante.

2. Il Direttore Generale provvede in particolare:

- a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento della struttura centrale e dei Dipartimenti Provinciali dell'A.R.T.A.;
- b) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
- c) alla predisposizione del piano pluriennale di attività di cui all'art. 21;
- d) all'adozione del regolamento e dello statuto dell'A.R.T.A.;
- e) all'adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- f) all'approvazione del programma annuale di attività, delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'art. 21;
- g) alla predisposizione e all'invio alla Giunta Regionale di una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti;
- h) alla stipula dei contratti e delle convenzioni;
- i) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui all'art. 16 nonché dei direttori dei Dipartimenti Provinciali di cui all'art. 18;
- l) alla predisposizione della pianta organica e alle sue variazioni.

3. Il Direttore Generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale previo specifico avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Le relative procedure sono predisposte dal Settore Ecologia della Giunta regionale.

4. Al momento della nomina il candidato non deve aver compiuto i sessantacinque anni di età. La durata dell'incarico è quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età e deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza.

5. Al Direttore Generale si applica il trattamento economico e normativo previsto per il Direttore Generale delle Aziende U.S.L. di cui all'art. 3, commi 6, 8 e 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Direttore Generale decade, comunque, a seguito della scadenza della legislatura, al compimento del novantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale.

7. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo, approvato dalla Giunta regionale su proposta del competente Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente.

8. L'incarico di Direttore Generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

9. Al Direttore Generale dell'A.R.T.A. si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. dal D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge n. 590/94, salvo espressa normativa di riferimento. Art. 11

Collegio dei Revisori

1. Il Consiglio regionale nomina i tre membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed i due membri supplenti. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni. I Revisori sono scelti tra i contabili iscritti nel Registro previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27.1.1992 n. 88.

2. Il Direttore Generale convoca la prima seduta del Collegio.

3. Il Presidente del Collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta.

4. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile.

5. Ai componenti del Collegio spetta una indennità annua lorda onnicomprensiva pari al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore Generale.

6. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile. Il Collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'A.R.T.A. I Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Revisori, qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispose una relazione da inviare alla Giunta regionale ed al Direttore Generale, nella quale siano, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate. Art. 12

Regolamento di contabilità

1. Nell'ambito delle norme statutarie dell'Agenzia, il Direttore Generale emana il Regolamento di contabilità economico-patrimoniale. Con tale Regolamento l'Agenzia applica i principi contabili stabiliti dalla presente legge e, per quanto compatibili e coerenti, i principi contabili di generale accettazione; individua altresì le modalità organizzative maggiormente rispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità delle soluzioni. Art. 13

Il sistema di budget

1. Per favorire la definizione di un quadro unitario, integrato e coordinato di piani e programmi e la formalizzazione dei correlati obiettivi di gestione, l'Agenzia si dota di opportuni sistemi di gestione budgettaria all'interno del proprio bilancio economico-patrimoniale. Nella definizione del budget l'Agenzia si ispira al principio del decentramento delle responsabilità al fine di valorizzare l'autonomia organizzativa e gestionale dei dipartimenti provinciali e di ogni altra articolazione organizzativa di cui alla presente legge. Art. 14

Direttore tecnico e Direttore amministrativo

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo; essi esprimono parere secondo quanto di competenza sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato dal Direttore Generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.

Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale e possono essere riconfermati. Il rapporto di

lavoro del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e comunque non protraibile oltre il settantesimo anno di età.

2. Il Direttore tecnico è un laureato in discipline tecnico-scientifiche, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia maturato qualificata esperienza e competenza specifica nella direzione tecnico-scientifica di strutture pubbliche o private e/o servizi complessi.

3. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione amministrativa in strutture pubbliche o private e/o servizi complessi.

4. I Direttori tecnico e amministrativo si applica il trattamento economico e normativo previsto rispettivamente per i Direttori sanitario e amministrativo delle Aziende U.S.L., di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 15 Organizzazione dell'A.R.T.A.

1. L'A.R.T.A. è organizzata:

- a) in una struttura centrale con valenza regionale, con sede in Pescara;
- b) tre aree funzionali articolate sul territorio regionale;
- c) in strutture periferiche con valenza territoriale denominate Dipartimenti Provinciali e sub-provinciali;
- d) in servizi territoriali. Art. 16

Direzione centrale

1. In fase di prima attuazione della presente legge, la direzione centrale comprende, oltre ad una area amministrativa, tre aree funzionali denominate:

- a) area promozione, progettazione e produzione attività e servizi;
- b) area innovazione tecnologica, sviluppo, ricerca e studi ambientali;
- c) area formazione, informazione e Servizio Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.).

2. L'area promozione, progettazione e produzione attività e servizi costituisce il riferimento organizzativo per la programmazione delle attività dell'A.R.T.A. sia a livello centrale che periferico; spetta inoltre a detta area l'assistenza tecnica nel settore pubblico e privato.

3. L'area innovazione tecnologica, sviluppo, ricerca e studi ambientali svolge le funzioni relative alla promozione e allo sviluppo della ricerca, in collaborazione con le università abruzzesi, i centri di ricerca presenti nella Regione Abruzzo, alla rilevazione dello stato della ricerca e dell'avanzamento delle nuove tecnologie per la migliore tutela dell'ambiente, svolge inoltre indagini conoscitive finalizzate all'acquisizione di nuova strumentazione per la dotazione strumentale dei dipartimenti.

4. L'area formazione, informazione e S.I.R.A. provvede all'organizzazione delle attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini. In tale contesto provvede all'organizzazione e coordinamento di una rete regionale di centri di esperienza e di laboratori territoriali di educazione ambientale, coerenti con le specifiche competenze dell'ART.A, di cui all'accordo di programma del 6.02.1996 tra il Ministero dell'Ambiente e quello della Pubblica Istruzione.

5. Presso la struttura centrale è prevista, inoltre, una unità operativa con il compito di realizzare i programmi e gli obiettivi di verifica della qualità delle prestazioni espletate secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 19.

L'area amministrativa svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio, del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario.

6. L'organizzazione, la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree funzionali e dei requisiti dei dirigenti di area sono stabiliti dal regolamento di cui all'art. 19.

7. A ciascuna area funzionale è preposto un Dirigente nominato dal Direttore Generale, con provvedimento motivato, e scelto tra il personale dipendente dell'A.R.T.A. o di altri enti pubblici.

8. In mancanza di specifico contratto il trattamento economico e normativo fa riferimento a quello stabilito per i dirigenti regionali apicali, ovvero viene mantenuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto della categoria dirigenziale di appartenenza, qualora più favorevole, del quale segue gli aggiornamenti.

9. Ai fini del conferimento di ciascun incarico, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto oggettivamente della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e soggettivamente delle attitudini, della formazione culturale e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

10. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa possono comportare, se gravi, e previo contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.

11. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata nei confronti dei dirigenti può essere disposto, previo contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione.

12. Per quanto non contemplato dai commi precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 2118 - 2119 del codice civile.

13. Gli atti di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12 sono adottati dal Direttore Generale dell'A.R.T.A..

14. A parziale modifica della L.R. 30 agosto 1996, n. 76, sono strutture specializzate della direzione centrale dell'A.R.T.A., con competenza sull'intero territorio regionale, anche:

- il Centro GEI-SPIGA di Atri;
- la Motonave Laboratorio Ermione.

Queste devono essere riorganizzate secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 19, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 17

Istituzione S.I.R.A.

1. È istituito, tramite accordo di programma fra tutti gli organismi e le strutture competenti della Regione Abruzzo, presso il Centro GEI-SPIGA di Atri il Servizio Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.).

2. Per il conseguimento degli scopi istitutivi e per la raccolta ed elaborazione dei dati l'A.R.T.A. si avvale, mediante apposite convenzioni, della collaborazione dell'A.R.S.A., del C.O.T.I.R. e del C.R.A.B., nonché degli istituti di ricerca operanti nella Regione. Art. 18

Dipartimenti Provinciali

1. In ciascuna Provincia sono istituiti i Dipartimenti Provinciali dell'A.R.T.A. che per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore Generale.

2. Ad ogni Dipartimento Provinciale è preposto un Dirigente nominato dal Direttore Generale e scelto nell'ambito del personale dirigente dell'A.R.T.A.

3. I Dipartimenti Provinciali sono articolati in settori operativi che possono essere ubicati anche in sedi periferiche, prioritariamente in quelle ad alto rischio ambientale, e che agiscono tramite il responsabile del dipartimento ai fini dell'integrazione e coordinamento tra essi stessi e con i servizi del dipartimento di prevenzione o con i settori di delle Aziende sanitarie.

4. Il Direttore Generale dell'A.R.T.A., sulla base delle apparecchiature disponibili e delle competenze assegnate ai singoli Dipartimenti, individua in capo agli stessi Dipartimenti forme di specializzazione su temi specifici al fine di una ottimale gestione delle risorse.

5. L'organizzazione, la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento dei Dipartimenti Provinciali sono definite dal

regolamento di cui all'art. 19.Art. 19

Regolamento

1. Il regolamento dell'A.R.T.A. è predisposto dal Direttore Generale sentito i Direttori tecnico ed amministrativo di cui all'art. 14; il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.
2. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al comma 1.
3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'A.R.T.A. e, in particolare, definisce:
  - a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei Dipartimenti Provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 18;
  - b) i servizi che l'A.R.T.A. assicura alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L.;
  - c) le modalità per la prestazione da parte dell'A.R.T.A. di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti alla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;
  - d) le modalità per la prestazione da parte dell'A.R.T.A. di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione, a condizioni di particolare favore, ad associazioni prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;
  - e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali;
  - f) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali e prestazioni esterne;
  - g) la contabilità dell'A.R.T.A. individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilità a carattere economico-patrimoniale integrato con un sistema di contabilità analitica. A tal fine si applicano i principi stabiliti dal 3 e 4 comma dell'art. 2423 e dall'art. 2423 bis del Codice Civile.

TITOLO II

RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI Art. 20

Rapporti con gli Enti istituzionali

1. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Aziende U.S.L. per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, fatti salvi i compiti attribuiti ai servizi di sanità pubblica veterinaria, devono avvalersi dell'A.R.T.A., la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico, strumentale e analitico, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.
2. Le prestazioni erogate dall'A.R.T.A. ai sensi del comma 1 sono disciplinate dall'accordo di programma di cui al comma 3 e dalle convenzioni di cui al comma 4.
3. Tramite accordo di programma, di norma triennale, promosso dalla Giunta regionale su proposta del Componente preposto alla Ecologia, sentito i Componenti preposti alla Sanità, Industria, Agricoltura, L. 183, Protezione Civile, con le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Aziende U.S.L. e l'A.R.T.A., sono definite:
  - a) le attività di supporto tecnico agli Enti Locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. per l'espletamento delle attività di istituto degli stessi;
  - b) l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, nonché i tempi per lo svolgimento delle attività;
  - c) l'individuazione dei costi delle attività medesime;
  - d) le modalità di pronto intervento nei casi di emergenze ambientali.
4. Nel rispetto dell'accordo di programma previsto dal comma 3, la Giunta regionale stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità previsti dall'art. 2, comma 2, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, di utilizzo delle strutture provinciali dell'A.R.T.A. per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo, attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.
5. La Giunta regionale sentito gli enti e gli organismi competenti, individua le strutture incompatibili con quelle dell'A.R.T.A.. Alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Aziende A.S.L. non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale se dichiarati incompatibili.
6. Il regolamento ed i piani pluriennali di attività definiscono i servizi che l'A.R.T.A. è tenuta ad assicurare agli Enti di cui al comma 1.
7. L'A.R.T.A. può stipulare ulteriori convenzioni o accordi con la Regione, le Province, i Comuni, gli Enti Parco, le Comunità Montane ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. per le prestazioni di servizi ed attività aggiuntivi, alle condizioni che sia garantito quanto già previsto nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui ai commi 1, 3 e 4.
8. Il Regolamento ed i piani pluriennali di attività stabiliscono i criteri per la prestazione da parte dell'A.R.T.A. di servizi tecnico-scientifici e analitici ad altri enti e soggetti pubblici, sulla base di apposite convenzioni.
9. L'A.R.T.A. può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 19 subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non sia in contrasto con i compiti suddetti nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore Generale. Art. 21

Rapporti dell'A.R.T.A. con l'Agenzia Nazionale

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 61/94, l'A.R.T.A. è tenuta a collaborare con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A.) ed a prestare alla stessa, su richiesta, il necessario supporto tecnico in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l'A.N.P.A. e la Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 della citata L. 61/94. Art. 22

Comitato Regionale di Indirizzo

1. La Giunta regionale, al fine di definire gli obiettivi generali e di predisporre le direttive di cui all'art. 3, ricerca la collaborazione delle Province e degli altri Enti Locali.
2. A tal fine è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato regionale di indirizzo con compiti generali di consulenza, di indirizzo e di verifica composto dal Presidente della Giunta regionale, dagli Assessori all'ecologia e alla sanità, dagli altri Assessori regionali individuati di volta in volta a seconda della materia trattata, dai Presidenti delle Province o da Assessori delegati, e da un esponente designato dalla sezione regionale dell'A.N.C.I., da un rappresentante dell'U.N.C.E.M.. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore Generale dell'A.R.T.A.. Possono essere altresì invitati i dirigenti responsabili dei Dipartimenti provinciali e sub-provinciali dell'Agenzia, i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, nonché altri responsabili di strutture regionali eventualmente interessate.
- Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale;
3. Il Comitato Regionale si riunisce di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale o il Componente la Giunta preposto al Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente ne richieda la convocazione per l'espletamento della propria attività di vigilanza, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il Direttore Generale dell'A.R.T.A..
4. Al Comitato Regionale sono inviati i programmi annuali e pluriennali, il bilancio di previsione, il rendiconto consuntivo, le eventuali convenzioni stipulate e tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell'A.R.T.A., nonché la relazione annuale di cui all'art. 10, comma 2, lettera g); ai fini del coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione sono altresì inviati al Comitato regionale i programmi annuali e pluriennali dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L.

5. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull'andamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione.

6. Ai componenti del Comitato competono le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio se ed in quanto dovuti. Art. 23 Comitato Tecnico dell'A.R.T.A.

1. Il Direttore Generale, nell'espletamento delle sue responsabilità gestionali, istituisce e presiede un Comitato Tecnico con funzioni consultive, composto dai responsabili delle aree funzionali di cui all'art. 16 e dai responsabili dei Dipartimenti Provinciali di cui all'art. 18. Alle riunioni partecipano di diritto il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo.

2. Il Comitato Tecnico collabora alla predisposizione degli atti di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) e all'art. 10, comma 2, lettere c), d), e), f) ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'A.R.T.A.

3. Il Comitato Tecnico esprime parere in ordine alle decisioni di cui all'art. 20, comma 6.

4. Il regolamento dell'A.R.T.A. definisce le forme di autonomia a cui assoggettare i finanziamenti destinati alle attività dei Dipartimenti Provinciali di cui all'art. 18.

### TITOLO III

#### COSTITUZIONE DELL'A.R.T.A. E SUE DOTAZIONI Art. 24

##### Costituzione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, con le modalità previste agli articoli 10 e 11.

2. Fino al novantesimo giorno successivo alla nomina di cui al comma 1, il Direttore Generale svolge le funzioni di Commissario Straordinario per il compimento dei seguenti atti:

a) entro novanta giorni dalla nomina, ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'A.R.T.A.;

b) entro sessanta giorni dalla nomina, ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei Presidi multizonali di prevenzione, dei servizi delle Aziende U.S.L.;

c) entro sessanta giorni dalla nomina, ricognizione delle attrezzature e strutture laboratoristiche di controllo della qualità ambientale, di proprietà delle Province e dei Comuni e del relativo personale;

d) entro novanta giorni dalla nomina, predisposizione del Regolamento di cui all'art. 19.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le strutture di supporto all'attività del Commissario Straordinario di cui al comma 2, utilizzando anche personale comandato presso la Giunta regionale su richiesta del Commissario medesimo.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua e assegna all'A.R.T.A. la sede, le attrezzature e la dotazione organica necessarie per garantire l'operatività della direzione centrale, utilizzando le risorse risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali, di enti o strutture regionali, ovvero dal processo di unificazione di Aziende U.S.L.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'A.R.T.A. è costituita con deliberazione della Giunta regionale; con il medesimo provvedimento il Direttore Generale è immesso nelle proprie funzioni e le risorse di cui all'art. 25, comma 1, sono trasferite all'A.R.T.A. Art. 25

##### Dotazione di personale

1. Sono assegnati all'A.R.T.A., con provvedimento della Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 26:

- il personale dei Presidi Multizonali di prevenzione così come previsto nella Pianta Organica in essere alla data del 31 dicembre 1993, nonché quelle ulteriori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali posizioni soprannumerarie, riferite al personale in dotazione dei P.M.I.P. ed assegnate all'A.R.T.A., saranno riassorbite da questa nei rispettivi ruoli previsti negli organici.

- Il personale alla data del 31 dicembre 1993 dei servizi delle Aziende USL, in base alla ricognizione di cui all'art. 27, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A., tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite;

- la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle Aziende USL sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'A.R.T.A. sul totale della dotazione organica;

- le dotazioni organiche della Regione o di Enti Regionali, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.;

- le dotazioni organiche delle Province e dei Comuni, relative al personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.;

- il personale che già opera in enti deputati alla tutela ambientale che eventualmente ne facesse richiesta.

2. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'A.R.T.A. si procede mediante concorsi pubblici.

3. La Giunta regionale assegna all'A.R.T.A., fin dalla data della sua costituzione, in accordo con il Direttore Generale, dipendenti regionali in posizione di comando.

4. Al fine di consentire il primo avvio dell'A.R.T.A. ed in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche l'Agenzia può avvalersi di personale qualificato assunto a tempo determinato. Le assunzioni in ogni caso non possono avere durata superiore ad un anno.

5. Il Direttore Generale può, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia, acquisire specifiche consulenze professionali, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 19.

6. L'A.R.T.A., anche al fine di favorire l'inserimento di giovani specialisti nel proprio organico, è autorizzata ad assegnare borse di studio con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 19. Art. 26

##### Dotazione di beni

1. Sono assegnati all'A.R.T.A., con provvedimento della Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 27:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei Presidi multizonali di prevenzione, nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle Aziende U.S.L. adibiti alla data del 31 dicembre 1993 all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.;

b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature del centro GEI-SPIGA di Atri e della Motonave Laboratorio Ermione;

c) le attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, nonché altri beni mobili ed immobili e attrezzature della Regione o di enti regionali, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.;

d) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche delle Province e dei Comuni, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A. Art. 27

##### Modalità di assegnazione del personale e dei beni

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della ricognizione effettuata dal Direttore Generale dell'A.R.T.A. nell'esercizio delle proprie funzioni di Commissario Straordinario di cui all'art. 24, provvede a trasferire all'A.R.T.A. le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili, le attrezzature,

indicati all'art. 25, comma 1, lettere da a) a d), e all'art. 26, comma 1, lettere a), b) e c) e le relative risorse finanziarie.

2. All'atto del trasferimento all'A.R.T.A. del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione dei ruoli organici, fatta salva la possibilità di richiedere apposita convenzione per l'espletamento di specifici compiti.

3. Per l'assegnazione del personale e dei beni si procede ai seguenti adempimenti:

a) i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le dotazioni organiche, gli elenchi del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e le relative dotazioni finanziarie dei Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende U.S.L. in essere sia alla data del 31 dicembre 1993, sia alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone gli elenchi delle dotazioni organiche del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie del Centro GEI-SPIGA di Atri e della Motonave Laboratorio Ermione, nonché gli elenchi delle attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie della Regione o di Enti regionali, adibiti alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.;

c) le Province e i Comuni individuano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le relative dotazioni finanziarie, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A. e ne propongono l'assegnazione all'A.R.T.A. medesima; per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'A.R.T.A. si provvede, entro novanta giorni dal termine della ricognizione di cui all'art. 24, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli enti interessati.

4. Qualora gli enti di cui al comma 3, lettere a) e c) risultino inadempienti, la Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un Commissario ad acta.

5. Il personale dei Presidi multizonali di prevenzione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quello di cui all'art. 25, comma 1, lettera a) assegnato ad altri servizi delle Aziende U.S.L. successivamente al 31 dicembre 1993 è assegnato e trasferito all'A.R.T.A. fin dalla sua costituzione.

6. Il personale in servizio presso i Presidi multizonali di prevenzione alla data del 31 dicembre 1993 e successivamente trasferito ad altri servizi delle Aziende U.S.L. può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale dell'A.R.T.A.

7. Il personale dei servizi delle Aziende U.S.L. di cui all'art. 25, comma 1, lettera b) adibito in modo esclusivo o prevalente alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A., è assegnato e trasferito all'A.R.T.A. fin dalla sua costituzione.

8. Il personale dei servizi delle Aziende U.S.L. di cui all'art. 25, comma 1, lettera b) adibito in modo prevalente alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A., può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale dell'A.R.T.A., in posizione funzionale e settore di attività corrispondenti, in relazione alle effettive disponibilità della dotazione organica dell'A.R.T.A. e secondo specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale.

9. La copertura della quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle Aziende U.S.L. assegnata all'A.R.T.A., di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) è garantita mediante trasferimenti di personale sulla base di specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale.

10. Fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'A.R.T.A. e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'A.R.T.A. è assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza.

11. Per l'utilizzo delle attrezzature del centro GEI-SPIGA l'A.R.T.A. stipula apposite convenzioni con il personale che opera o ha operato nella struttura su progetti inerenti le attività di cui all'art. 5.Art. 28

Trattamento giuridico ed economico del personale dell'A.R.T.A.

1. Ai sensi dell'art. 2 bis del decreto-legge n. 496/1993 così come convertito dalla legge n. 61/1994, nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di impianti nelle sedi di attività il personale richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'A.R.T.A.. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore Generale dell'A.R.T.A. con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.Art. 29

Dotazione finanziaria

1. Le entrate dell'A.R.T.A. sono costituite:

a) fino alla determinazione da parte statale della quota del Fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione:

1. ai posti delle dotazioni organiche dei Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende U.S.L. trasferiti all'A.R.T.A., alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-scientifiche e laboratoristiche erogate, nonché alle spese di investimento;

2. ai servizi che l'A.R.T.A. assicura ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L., ai sensi dell'art. 20, comma 1;

b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'A.R.T.A., ai sensi dell'art. 20, comma 1, da determinare per gli anni successivi al 1997 con leggi di bilancio;

c) da un finanziamento regionale per la realizzazione delle attività e dei progetti specifici commissionati dalla Regione con le modalità di cui all'art. 20, comma 7;

d) da contributi annuali della Provincia e degli altri Enti Locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'A.R.T.A., con le modalità di cui all'art. 20, comma 1;

e) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'A.R.T.A. delle Province e dai Comuni, dalle Comunità Montane e dalle Aziende U.S.L. con le modalità di cui all'art. 20, comma 7;

f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'art. 20, commi 8 e 9;

g) da finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici;

h) da eventuali lasciti o donazioni.Art. 30

Istituzione di dipartimento sub-provinciale di S. Salvo

1. Sulla base di quanto previsto dal punto c) dell'art. 15, ed in attesa della articolazione territoriale delle strutture afferenti all'A.R.T.A., in considerazione dell'alto rischio ambientale presente in quell'area, l'A.R.T.A. istituisce a S. Salvo un dipartimento sub-provinciale, con le competenze previste dall'art. 5 della presente legge ed in particolare per la prevenzione e lo studio delle emissioni in atmosfera e delle ricadute sull'ambiente.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 31

Norme finali

1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente legge e già attribuite dalla legislazione regionale al settore per l'igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. sono svolte dai Dipartimenti Provinciali dell'A.R.T.A. territorialmente competenti.

2. L'A.R.T.A., sulla base di apposite convenzioni, svolge a favore del settore primario, laddove applicabili, le attività tecniche e

laboratoristiche già esercitate dal Centro GEI-SPIGA di Atri e dalla Motonave Laboratorio Ermione.Art. 32

#### Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 3.500.000.000 si provvede:

- quanto a L. 500.000.000 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, mediante riduzione, in termini di sola competenza, dello stanziamento iscritto alla partita n. 2 dell'elenco n. 4 - Cap. 324000 - "Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi per spese in conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997.

- quanto a L. 3.000.000.000 mediante pari riduzione dello stanziamento del Cap. 292210 denominato: "Fondo regionale per la realizzazione di interventi di prevenzione e di bonifica delle aree inquinate".

2. Il Capitolo 321910 denominato "Fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti è conseguentemente ridotto di L. 500.000.000.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998 lo stanziamento del Capitolo 292352, denominato: "Intervento finanziario regionale per la costituzione dell'Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione ambientale - A.R.T.A." è incrementato, in termini di competenza e cassa di L. 3.500.000.000.Art. 33

#### Norme transitorie

1. Sino alla costituzione dell'A.R.T.A. gli attuali Presidi multizonali di prevenzione continuano a svolgere l'attività prestata al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Analogamente, le strutture della Regione, delle Province e dei Comuni continueranno ad assolvere le funzioni trasferite, ivi compresa quella della gestione del personale, fino a quando non sia operativo il trasferimento previsto dalla presente legge, sostenendo i relativi oneri.

2. Nella fase di avvio e di primo funzionamento dell'A.R.T.A. e per il periodo di un anno dalla data di attivazione dell'Agenzia, le Aziende U.S.L. site nei capoluoghi di Provincia forniranno al Direttore Generale dell'Agenzia, tramite i propri uffici, ogni collaborazione necessaria e richiesta.

3. Per l'assolvimento delle attività dell'Area amministrativa il Direttore Generale dell'Agenzia può attivare convenzione con una Azienda U.S.L. della Regione o di altra Regione limitrofa.

4. Per un periodo di almeno un anno dalla costituzione dell'Agenzia si applicano le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, salve le disposizioni di natura regolamentare emanate dall'Agenzia nell'ambito della autonomia contabile.Art. 34

#### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 luglio 1998

Falconio